

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI CASTEL MELLA



DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO
MINORE DEL COMUNE DI CASTEL MELLA (BS) REDATTO AI
SENSI DELLA D.G.R. X/7581 DEL 18 DICEMBRE 2017
AGGIORNAMENTO 2018

ELABORATO NORMATIVO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Claudia Piovani

DATA: SETTEMBRE 2018

Redatto a cura di
Ing. Giuseppe Negrinelli, Ord. Ingg. Brescia n. 1564
Ing. Antonio Di Pasquale, Ord. Ingg. Brescia n. 3362

INDICE

1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
2	DEFINIZIONI.....	4
3	COMPETENZE.....	6
4	MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA.....	6
5	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE	7
5.1	NORME DI TUTELA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE.....	7
5.1.1	ATTIVITÀ VIETATE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE.....	7
5.1.2	OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE.....	8
5.2	NORME DI TUTELA PER LE FASCE DI RISPETTO	9
5.2.1	ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO	9
5.2.2	OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO.....	10
5.3	PRESCRIZIONI.....	13
5.3.1	RECINZIONI.....	13
5.3.2	ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE	13
5.3.2.1	ATTRAVERSAMENTI	14
5.3.2.2	REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI.....	14
5.3.2.3	SOTTOPASSI.....	15
5.3.2.4	ARGINI.....	15
5.3.2.5	CORSI D'ACQUA COPERTI O TOMBINATI	15
5.3.3	SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	16
5.3.4	PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO D'INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	17
5.3.5	FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	17
5.3.6	AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	17
5.3.7	RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	18
5.3.8	VARIAZIONI DI TRACCIATO.....	18
5.3.9	DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	18
5.3.10	NUOVE LOTTIZZAZIONI.....	18
5.4	COMPETENZE MANUTENTIVE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	19
5.5	PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI NULLA-OSTA IDRAULICO E DI CONCESSIONE PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO	20
5.5.1	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	20
5.5.2	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	22
5.5.3	CANONI, CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA	22
5.5.4	CORSI D'ACQUA DELIMITANTI IL CONFINE CON IL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI	22
6	PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	23

6.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI NULLA – OSTA IDRAULICO	23
6.2	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA	23
7	PROCEDURE PER LE ASTE IDRICHE DI IMPORTANZA IDRAULICA, PAESISTICA O AMBIENTALE	24
7.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	24
7.2	ISTITUZIONE DELLE FASCE DI TUTELA SULLE ASTE IDRICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESISTICA, AMBIENTALE E IDRAULICA	24
	7.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI TUTELA.....	25
	7.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI TUTELA	26
7.3	PRESCRIZIONI.....	28
	7.3.1 RECINZIONI	28
	7.3.2 FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	29
	7.3.3 VARIAZIONI DI TRACCIATO.....	29
7.4	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA	29
8	NORME DI CARATTERE GENERALE PER LA TUTELA DEL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE NON RICOMPRESO NEL RETICOLO	30
9	AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) COME MODIFICATO A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2007/60/CE.....	31
	ALLEGATO 1 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA (RIF. SCHEMI RIPORTATI NELL'ALLEGATO "F" D.G.R. X/7581 DEL 18.12.2017).....	33

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto a corredo degli elaborati cartografici e della Relazione Tecnica, che individuano il reticolo idrico minore, il reticolo idrico principale, i canali di bonifica ed i canali privati, definisce le attività vietate o soggette ad autorizzazione o nullaosta sull'alveo dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e sul Reticolo Idrico Minore e sulle relative fasce di rispetto, disciplinando inoltre l'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore presente nel territorio comunale di Castel Mella (BS), delegata al Comune medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 114 della L.R. n. 1/2000, in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998, unitamente alla riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree ad esso riconducibili.

Il presente regolamento comunale, in attuazione della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore, nelle fasce di pertinenza degli stessi e per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Il presente documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore di Castel Mella (BS) è costituito da relazione tecnica, cartografie ed elaborato normativo redatti ai sensi della D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581 che sostituisce integralmente le:

- D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868;
- D.G.R. 12.04.2002 n. 7/8743;
- D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950;
- D.G.R. 11.02.2005 n. 7/20552;
- D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8127;
- D.G.R. 22.12.2011 n. 9/2762;
- D.G.R. 25.10.2012 n. 9/4287;
- D.G.R. 31.10.2013 n. 10/883;
- D.G.R. 31.10.2014 n. 10/2591;
- D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229;

ed in conformità a:

- L.R. 05.01.2000 n. 1,
- L.R. 16.06.2003 n. 7,
- L.R. 05.12.2008 n. 31,
- L.R. 15.03.2016 n. 4;
- D.G.R. 30.11.2005 n. 8/1239,
- R.R. 08.02.2010 n. 3;
- R.R. 23.11.2017 n.7.

Nell'intento di perseguire l'obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dai rischi naturali o conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni, le norme del presente Regolamento di Polizia Idraulica forniscono indirizzi progettuali validi per qualsiasi intervento di manutenzione, modifica e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale; compito dell'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici,

curarne l'applicazione e l'osservanza.

2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

- a) **Polizia idraulica:** attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
- la vigilanza;
 - l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;
- b) **Reticolo Idrico Principale:** si intendono i corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti negli allegati "A" e "B" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete alla Regione Lombardia (Allegato "A") o all'AIPO (Allegato "B"). All'interno del territorio comunale di Castel Mella sono presenti tre corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, ovvero:
- il Fiume Mella, riportato all'interno dei citati Allegati "A" e "B" con il numero d'ordine BS061;
 - il Torrente Mandolossa o Roggia Mandolossa, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BS062;
 - il Torrente Gandovere o Roggia Gandovere, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BS063.
- Per quanto concerne il Torrente Gandovere, tuttavia, le informazioni ufficiali reperite attraverso il geoportale regionale (shape RIP) evidenziano come tale corso d'acqua si collochi a ovest del territorio comunale e in realtà non lo interessi.
- c) **Reticolo Idrico Minore:** comprende tutte le acque superficiali, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, delle acque già individuate nel reticolo idrico principale (Allegati "A" e "B" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581), nel reticolo idrico di bonifica ed irrigazione (Allegato "C" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581) e nel reticolo privato; l'esercizio delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore compete ai Comuni che le svolgono sulla scorta dei criteri dettati dall'Allegato "D" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581 ed in base al regolamento redatto in conformità alle linee guida dettate dall'allegato "E" alla stessa D.G.R.;
- d) **Reticolo Idrico di bonifica ed Irrigazione** (Aste idriche gestite da Consorzi di Bonifica): è l'insieme dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica ricompresi all'interno dell'Allegato "C" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete ai Consorzi di Bonifica sulla base dei principi del Regolamento Regionale di Polizia Idraulica (R.R. n. 3 del 8.02.2010). Nel Comune di Castel Mella non sono ad oggi presenti aste idriche gestite dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente, ovvero il Consorzio "Oglio Mella";
- e) **Corpi idrici privati o Reticolo Idrico Privato:** è l'insieme dei canali non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello di bonifica né a quello minore, definiti dagli allegati "A", "B", "C" e "D" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581. Tali corsi d'acqua sono specificamente individuati negli elaborati cartografici e, non avendo i requisiti di cui all'allegato "D" alla

D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581 in termini di demanialità, restano esclusi dal demanio idrico in quanto canali artificiali realizzati da privati nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione, ai sensi del T.U. 1775/1933. Per detto reticolo, l'esercizio e la competenza sono riconducibili ai rispettivi Consorzi irrigui (o privati titolati);

- f) **Aste idriche non assoggettate a specifica tutela di polizia idraulica:** è l'insieme di tutta la rimanente e fitta rete irrigua e industriale, non appartenente alle categorie precedenti, costituita dai terminali irrigui, dai canali di scolo dei terreni, da canali industriali, dai tratti poco significativi e importanti. Per questi canali non sono state individuate fasce di rispetto o di tutela data la loro scarsa rilevanza in termini di connessione con la rete idrografica naturale sia dal punto di vista idraulico, sia da quello paesistico, sia da quello ambientale, ma solo una norma di tipo urbanistico e genericamente applicabile a tutti gli interventi di trasformazione del territorio e a tutte le aste anche non cartografate;
- g) **Fasce di rispetto e fasce di tutela:** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del regolamento allegato, la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto;
- h) **Centro edificato:** esso è costituito, per ciascun centro o nucleo abitato, dai fabbricati racchiusi dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- i) **Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:
- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale;
 - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in subalveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale;
- j) **Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, etc.). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale;
- k) **Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio

dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica;

- l) **Parere idraulico:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

3 COMPETENZE

Il Fiume Mella è inserito, oltre che all'interno dell'allegato "A" alla citata D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581, anche all'interno dell'allegato "B"; in tal caso il ruolo di Autorità Idraulica per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nullaosta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali è esercitato dall'AIPO; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata dalla Regione Lombardia – Unità Territoriale di Brescia.

Le competenze in merito alle attività di polizia idraulica sul Torrente Mandolossa sono esercitate dalla Regione Lombardia, Unità Territoriale di Brescia.

Le competenze in merito all'attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua presenti sul territorio comunale non appartenenti al reticolo idrico principale ed a quello di bonifica sono esercitate dal Comune di Castel Mella.

Il Comune esercita tale attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento, rilasciando autorizzazioni e/o concessioni nonché nulla-osta ai fini idraulici come previsto dalla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581.

4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA

Nella cartografia sono stati individuati:

- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (Fiume Mella e Torrente Mandolossa) sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica ricade sulla Regione Lombardia;
- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica sull'asta e nella fascia di rispetto ricade sul Comune di Castel Mella;
- corsi d'acqua di importanza idraulica, paesistica od ambientale, sulle cui aste la competenza è del consorzio di irrigazione e/o del proprietario, sui quali è stata definita una fascia di tutela di tipo urbanistico di competenza del Comune di Castel Mella.
- aste idriche non assoggettate a specifica tutela di polizia idraulica.

Per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore sono state individuate fasce di rispetto ad alto grado di tutela soggette alle norme di Polizia Idraulica (come da R.D. n. 523/1904) contenute nel presente regolamento (§5.2 Norme di tutela per le fasce di rispetto).

Per le aste idriche di importanza idraulica, paesistica od ambientale facenti capo a Consorzi Irrigui concessionari per l'uso dell'acqua e/o proprietari privati, sono state delimitate fasce di tutela soggette a norme specificatamente definite (§ 7).

Nella cartografia sia le diverse tipologie di corsi d'acqua sia le fasce di rispetto sono indicate con segni grafici convenzionali; per una più precisa e corretta delimitazione si dovranno individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente all'asse del

corso d'acqua, a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile. Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno del manufatto.

Le modalità di individuazione delle fasce di rispetto o tutela in relazione a diverse tipologie di alveo sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Anche la traccia dei corsi d'acqua riportata nella cartografia in corrispondenza dei tratti che passano intubati sotto le zone urbanizzate può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà essere prima determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

Le fasce di rispetto e di tutela sono state individuate con criterio geometrico, con riguardo al corso d'acqua e alla sua prossimità o meno alle zone urbanizzate, come di specificato:

a) metri 10.0 per ogni lato per:

- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale (Fiume Mella e Torrente Mandolossa);
- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore coperti e a cielo aperto;
- corsi d'acqua privata di importanza idraulica, paesistica od ambientale, a cielo aperto fuori dal centro abitato;

b) metri 5.0 m per ogni lato per:

- corsi d'acqua privati di importanza idraulica, paesistica od ambientale, a cielo aperto e coperti all'interno del centro abitato;
- corsi d'acqua privati di importanza idraulica, paesistica od ambientale, coperti al di fuori del centro abitato;

Ai fini della definizione di tratto coperto per un corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore si fa riferimento ad i tratti con un'estensione longitudinale indicativamente superiore a 6-8 metri: ai fini della definizione della fascia di rispetto tratti di minore estensione (tipicamente ponti ed attraversamenti carrabili e pedonali) sono considerati come tratti a cielo aperto.

Il tutto come individuato nelle allegate Tavole 2, 2-1 e 2-2.

5 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

5.1 NORME DI TUTELA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE

5.1.1 ATTIVITÀ VIETATE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 115 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. La copertura dei fontanili è sempre vietata;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti;

- d) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni , la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- e) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori che possano ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- f) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno secco o verde che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- g) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- h) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al punto k) del successivo paragrafo §5.1.2;
- i) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- j) l'esecuzione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al deflusso delle acque;
- k) il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
- m) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

5.1.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione:

- a) in generale gli interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche e ambientali dei corsi d'acqua;
- c) le difese radenti (es. muri, scogliere, ma senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione e lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;

- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e ambientale; in tal caso il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini e all'alveo;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognature, etc.);
- j) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- k) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non si riduca la sezione del corso d'acqua, e previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- l) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione;
- m) la copertura dei corsi d'acqua solo se imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- n) lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti e nel rispetto di quanto previsto dal R.R. 23.11.2017 n. 7 *“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)”*;
- o) lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
- p) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua e la posa di canalette in cemento.

5.2 NORME DI TUTELA PER LE FASCE DI RISPETTO

5.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 5.1.2;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;

- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) l'interclusione della fascia di rispetto;
- h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione e integrazione con specie autoctone e la conservazione della vegetazione riparia esistente, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili di altezza della parte fissa superiore a 60 cm, e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §5.3.1);
- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- l) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- m) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- n) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
- p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili;
- q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

5.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e

risanamento conservativo” degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d’uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone

Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d’acqua.

L’esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia.

Per quanto concerne gli interventi di “manutenzione ordinaria” e di “manutenzione straordinaria” alle lettere a), b) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all’esecuzione dei lavori l’omissione di tale verifica.

Anche in caso di omissione della verifica idraulica, il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d’acqua pubblica (qualora ve ne sia uno), che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all’esercizio della concessione.

Qualora l’Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere. Trascorso tale termine, l’autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa-

- c) gli interventi di “ristrutturazione edilizia” come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all’edificio esistente.

Non è ammesso alcun intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull’edificio principale.

Dove le ristrutturazioni edilizie prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, in caso di praticabilità urbanistico - giuridica la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto.

Le ristrutturazioni sono ammesse solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente;
- non devono comportare un cambio di destinazione d’uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico.

L’esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato;

- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto

- della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - f) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche e quelle realizzate con muretti di altezza massima 60 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non potranno essere poste ad una distanza minore di 5 metri dal ciglio superiore della sponda (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §5.3.1);
 - g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni idrologici;
 - h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento;
 - i) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
 - j) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
 - k) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - l) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
 - m) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dal suddetto decreto legislativo;
 - n) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m²;
 - o) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

Note

- a) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'autorità idraulica competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.

- b) Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
- c) Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, all'interno della fascia di rispetto.

5.3 PRESCRIZIONI

5.3.1 RECINZIONI

Ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto alla lettera h) del §5.2.1 e alla lettera f) del §5.2.2 del presente regolamento si specifica che, in base all'ampiezza della fascia di rispetto, le recinzioni possono essere ammesse con le seguenti prescrizioni:

a) Nella fascia di rispetto di metri 10:

Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili) e per muretti di altezza superiore a 60 cm con rete/ringhiera soprastante;
- metri 5 per recinzioni asportabili, formate ad esempio da pali, reti metalliche, da elementi in legno o simili, e per muretti di altezza massima 60 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non ostacolino completamente l'accesso all'alveo (nell'autorizzazione dovrà essere precisata l'indicazione che in ogni momento l'organo di controllo e di tutela del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);

b) Nella fascia di rispetto di metri 5:

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 5 metri, sia per recinzioni asportabili sia fisse.

5.3.2 ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Fatti salvi i divieti di cui ai precedenti paragrafi 5.1.1 e 5.2.1, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica e comunque non dovranno in alcun modo creare danno alle proprietà di terzi.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

5.3.2.1 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori a quelle previste dalla citata norma (ovvero tempo di ritorno centennale) in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un restringimento della sezione dell'alveo ed un aggravio delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione a causa delle spalle, dei rilevati di accesso o delle tubature/tombotti;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere di progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Se necessarie queste dovranno essere interrare. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

5.3.2.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

L'immissione di acque in generale è ammessa previa autorizzazione in base a quanto indicato al punto n) e o) §5.1.2 e in base ai limiti quantitativi di cui al §5.3.3).

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente idrico, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

5.3.2.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo, e quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1 i sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

5.3.2.4 Argini

Per i nuovi argini che dovessero essere realizzati o per il rifacimento e il miglioramento degli argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1.

5.3.2.5 Corsi d'acqua coperti o tombinati

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi della lettera a) del precedente §5.1.1 e della lettera m) del precedente §5.1.2, dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale.

Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;
- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al

personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili (altezza inferiore a m 1.05) e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili (Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633).

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un'agevole manutenzione.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno essere indicate esplicitamente, nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1, le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi (piano delle manutenzioni con indicazione dei soggetti preposti alle stesse).

5.3.3 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo si introduce una distinzione:

- lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, richiederà, da parte del richiedente l'autorizzazione, la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

- lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche dovrà essere assoggettato ai disposti del R.R. 23.11.2017 n. 7 "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)*".

Con specifico riferimento al citato Regolamento che per il Comune di Castel Mella sono definiti i seguenti limiti autorizzativi:

- portate massime ammesse allo scarico: 10 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile;
- volumi minimi di invaso richiesti per la modulazione degli scarichi: 800 m³ per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile.

Le domande di autorizzazione saranno soggette all'iter autorizzativo previsto nel citato Regolamento n. 7;

Si evidenzia come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore (Regione, Comune, Consorzio di Bonifica) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi o rispetto a quelli sopra indicati definiti da R.R. 23.11.2017 n. 7, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dal Concessionario nell'ambito dell'Istruttoria di cui al successivo §5.5.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali assoggettati a tutela ai sensi del presente Regolamento, dovrà essere richiesta la concessione al Comune, previa verifica di capacità di smaltimento delle portate immesse.

5.3.4 PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO D'INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006, le aree demaniali di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

5.3.5 FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

5.3.6 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

5.3.7 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

5.3.8 VARIAZIONI DI TRACCIATO

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia di rispetto. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

In caso di modifica o spostamento delle aree demaniali sul reticolo minore, le richieste di sdemanializzazione dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione, e pertanto in caso di variazione del tracciato, anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

5.3.9 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo o imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine dell'Amministrazione posta a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5.3.10 NUOVE LOTTIZZAZIONI

Per i corsi d'acqua del reticolo idrico ricadenti in aree edificabili, così definite dallo strumento di programmazione urbanistica comunale, è consentito al soggetto competente presentare Progetti organici di sistemazione idraulica che possano prevedere:

- la sostituzione, limitatamente alle aree destinate all'edificazione, di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio, con la rete comunale di "fognatura bianca";
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con cessione del terreno interessato dal nuovo tracciato. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 152/2006 i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto e, preferibilmente in terra, al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. È comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ed, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione

dovrà assicurare gli interventi di manutenzione al corso d'acqua stesso collocandolo, preferibilmente, in prossimità della viabilità pubblica e nelle zone adibite a verde pubblico, garantendone sempre, comunque, l'accessibilità.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore, a cura ed onere del proponente che dovrà provvedere ad intestare al demanio i nuovi tracciati, e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

I suddetti progetti organici di sistemazione idraulica dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del soggetto competente e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico abilitato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio degli eventuali nuovi corsi d'acqua;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità alla presente normativa;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità alla presente normativa per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

5.4 COMPETENZE MANUTENTIVE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione e fruizione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere, idrauliche e non, realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, tubi, partitori, ecc.).

Le manutenzioni inerenti l'alveo e le sponde comprendono ad esempio i seguenti interventi:

- la pulizia dell'alveo naturale e non;
- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione, sia in alveo che sulle sponde, di ostacolo al deflusso delle acque;
- il ripristino della sezione di deflusso, anche in corrispondenza di ponti ed attraversamenti, con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- la protezione del piede delle sponde dissestate attraverso la realizzazione di strutture rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale;
- la rinaturalizzazione dei canali.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione prevede ad esempio:

- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
- la rimozione di materiali di deposito che possono generare intasamenti e malfunzionamenti dei manufatti;
- il ripristino della funzionalità dei tratti tombati, anche riportandoli alla luce libera;
- il ripristino delle protezioni spondali e dei manufatti eventualmente danneggiati;
- la manutenzione dei manufatti di derivazione quali chiaviche, scolmatori, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento;
- il recupero, la sostituzione e l'aggiunta di tubi Norton dei fontanili;
- il ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (salti di fondo, soglie, ecc.).

Le competenze manutentive sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore e sui manufatti sono di seguito esplicitate:

1. Sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore spetta al Comune eseguire gli interventi di manutenzione sull'alveo e sulle sponde del corso d'acqua, fatto salvo quanto riportato in calce.

Come disciplinato dall'art. 868 e dagli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile, nonché dagli artt. 10 e 12 del R.D. n. 523/1904, i proprietari degli immobili situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono obbligati a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua e sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria o dall'abbandono del corso d'acqua o dai manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.

Compete pertanto ai proprietari frontisti l'esecuzione di tutte le opere che garantiscono la buona funzionalità idraulica del corso d'acqua, tra cui:

- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione di ostacolo al deflusso delle acque;
 - la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
 - la riparazione delle sponde o degli argini qualora questi siano ammalorati;
2. Se sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore vi è una regolare concessione di derivazione d'acqua pubblica in atto, spetta al titolare della concessione (art. 42 R.D. n. 1775/1933) mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili, ecc., e quindi eseguire la manutenzione degli alvei e delle sponde, come ad esempio tenere sempre ben efficienti i fossi, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo, rimuovere gli alberi, i tronchi e i grossi rami che per qualsivoglia motivo, causino interferenza con il corso d'acqua.
 3. Se la manutenzione riguarda invece manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinature, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, ecc.), la manutenzione compete a chi le ha realizzate o a chi trae beneficio da tali opere.

Da parte dei proprietari frontisti dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche o l'esecuzione di attività di manutenzione sull'alveo da parte del personale dell'Ente titolare delle competenze in materia di polizia idraulica e, in presenza di una concessione di derivazione, da parte del titolare della concessione.

Le disposizioni e gli obblighi sopra indicati trovano sempre applicazione fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

5.5 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI NULLA-OSTA IDRAULICO E DI CONCESSIONE PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO

5.5.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le domande per le richieste di nulla-osta o di autorizzazione ai fini idraulici o di concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili, dovranno essere corredate dai documenti indicati in calce e presentate al Comune di Castel

Mella – Ufficio Tecnico; previa istruttoria tecnica da parte dello stesso, l'Amministrazione Comunale rilascerà apposito atto di concessione provvisto del relativo disciplinare, entrambi redatti secondo i fac-simile di cui all'allegato G alla D.G.R. X/78581 del 18.12.2017.

Le richieste dovranno essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - nel caso di attraversamenti con botti a sifone: indicazione dei presidi di protezione da sedimenti e ostruzione (§5.3.2.3);
 - programma di manutenzione dell'opera, con indicazione delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione / concessione;
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - Verifica di compatibilità idraulica redatta secondo la *“Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce “A” e “B””* emessa dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 ed aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.

Tale verifica dovrà essere presentata per tutte le opere che presentino interferenze idrauliche con i corsi d'acqua (ad esempio scarichi, attraversamenti etc.).
 - relazione geologica, se del caso;
 - relazione di calcolo delle strutture, se del caso;
3. Elaborati grafici:
 - corografia in scala 1:10'000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - estratto del P.G.T. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
 - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
 - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - particolari costruttivi e strutturali, se necessario;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
4. Certificazioni:
 - Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006.

Per interventi che interessano tratti di canale che derivano acqua pubblica dovrà essere allegato il parere positivo del soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua.

Per gli interventi concernenti lo scarico in corso d'acqua, tale parere dovrà riportare l'eventuale limite quantitativo imposto allo scarico, qualora più restrittivo di quello individuato al precedente §5.3.3.

5.5.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari redatti secondo il modello fac-simile di cui all'allegato "G" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581 e s.m.i. che dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

5.5.3 CANONI, CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA

Ogni autorizzazione o concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) per l'esecuzione di opere e di interventi sui tratti di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, è soggetta al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato "F" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581 e s.m.i.. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Il Comune richiederà il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

Si ricorda che, come stabilito dal comma 10 art. 34 del Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee....." il pagamento dell'annuo canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione TIENE LUOGO, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'occupazione di aree e di sedimi demaniali del Reticolo Idrico Principale e Minore attuate con le opere oggetto di concessione.

5.5.4 CORSI D'ACQUA DELIMITANTI IL CONFINE CON IL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI

Per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1 (Norme di tutela degli alvei e delle sponde) in merito ai corsi d'acqua che delimitano il confine tra il territorio comunale di Castel Mella e quello di altri Comuni, e sui quali pertanto esistono due differenti normative di tutela, si dovrà operare nel seguente modo:

1. per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde); dovrà essere adottata la normativa di tutela più restrittiva;
2. per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde), fermo restando il criterio guida dell'adozione della normativa più restrittiva, la domanda di autorizzazione dovrà essere inoltrata anche all'amministrazione comunale limitrofa.

La concessione verrà rilasciata congiuntamente dai due Comuni interessati. Nella concessione verrà precisata, oltre alla durata e alle condizioni della concessione, anche la

modalità di corresponsione del canone.

6 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

6.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI NULLA – OSTA IDRAULICO

In base agli elenchi riportati all'interno della D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581, all'interno del territorio comunale di Castel Mella vi sono tre corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Principale riportati all'interno dell'Allegato "A" alla D.G.R. (Corsi d'acqua di competenza regionale):

- il Fiume Mella, riportato con il numero d'ordine BS061;
- il Torrente Mandolossa o Roggia Mandolossa, riportato con il numero d'ordine BS062;
- il Torrente Gandovere o Roggia Gandovere, riportato con il numero d'ordine BS063.

Per quanto concerne il Torrente Gandovere, tuttavia, le informazioni ufficiali reperite attraverso il geoportale regionale (shape RIP) evidenziano come, in realtà, tale corso d'acqua si collochi a ovest del territorio comunale e in realtà non lo interessi.

Il Fiume Mella risulta inoltre compreso anche all'interno dell'Allegato "B" alla stessa Delibera, facente riferimento ai corsi d'acqua per i quali le attività di Polizia Idraulica sono in capo all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO):

Più precisamente, per il Fiume Mella, l'AIPO esercita le funzioni di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nullaosta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; la Regione Lombardia – Unità Territoriale di Brescia provvede al rilascio delle concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali.

Pertanto le istanze, riguardanti interventi sul Fiume Mella e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere presentate per ottenere il nulla-osta idraulico (autorizzazioni ai fini idraulici) all'AIPO e per i provvedimenti di concessione per l'introito dei canoni (nel caso di interventi con occupazione di aree demaniali) alla Regione Lombardia Unità Territoriale (UTR).

Per quanto concerne il Torrente Mandolossa, le istanze dovranno essere presentate alla Regione Lombardia Unità Territoriale (UTR) per ottenere il nulla-osta idraulico (autorizzazioni ai fini idraulici) e per i provvedimenti di concessione per l'introito dei canoni (nel caso di interventi con occupazione di aree demaniali).

Su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto valgono le norme di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere corredate dal nulla-osta idraulico o dal provvedimento di concessione (per interventi che comportano occupazione di aree demaniali) rilasciato dai competenti Uffici sopra descritti.

7 PROCEDURE PER LE ASTE IDRICHE DI IMPORTANZA IDRAULICA, PAESISTICA O AMBIENTALE

7.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Nel Comune di Castel Mella passano corsi d'acqua e derivazioni strumentali alla derivazione dell'acqua ed al suo esercizio, che non hanno natura demaniale. Pertanto questi corsi d'acqua non rientrano tra quelli di competenza del Comune.

Per questi corsi d'acqua ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione. Tale competenza si estenda su tutta la rete consortile, non solo sulle aste per cui viene riconosciuta da parte del Comune una valenza paesistica attraverso l'individuazione delle fasce di tutela, ai sensi del successivo §7.2.

Il Consorzio titolare della concessione o il proprietario del corso d'acqua ha la facoltà di modificare i tracciati dei propri canali in totale autonomia, in funzione delle esigenze connesse all'esercizio della concessione o all'attività irrigua, pertanto i tracciati dei canali privati riportati nelle Tavole grafiche rivestono esclusivo carattere conoscitivo, e dovranno di volta in volta essere verificati con i tecnici del Consorzio e/o con i proprietari.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali per la derivazione di acqua pubblica in concessione è lo statuto del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Su questi corsi d'acqua compete ai proprietari e/o ai titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica definire le attività vietate e quelle consentite sulle aste idriche.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui propri canali i Consorzi irrigui e/o i proprietari debbono in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio svolta da tali aste idriche e, pertanto, debbono prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

- 1) impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- 2) coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;
- 3) esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- 4) interruzioni e chiusure di fossi non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

7.2 ISTITUZIONE DELLE FASCE DI TUTELA SULLE ASTE IDRICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESISTICA, AMBIENTALE E IDRAULICA

In considerazione della significativa rilevanza idraulica, paesistica od ambientale di alcuni tratti di canali che insistono sul territorio comunale di Castel Mella, seppur questi non abbiano i

requisiti per essere inclusi nel Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, ai fini della tutela ambientale e paesistica degli stessi sono state istituite fasce di tutela, la cui ampiezza, riportata al precedente paragrafo 4 è indicata negli elaborati cartografici allegati al presente regolamento e di seguito indicata:

- a) metri 10.0 m per ogni lato per:
 - aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale, a cielo aperto, all'esterno del centro edificato;
- b) metri 5.0 m per ogni lato per:
 - aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale, a cielo aperto, all'interno del centro edificato;
 - tratti coperti od intubati di aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale interni o esterni al centro edificato.

Si pone in evidenza come tali fasce NON siano fasce di rispetto ad alto grado di tutela, disciplinate dalle norme di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, bensì fasce di tipo urbanistico, individuate in base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua. Nelle fasce di tutela la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune.

Si sottolinea che gli interventi ammessi dovranno sempre e comunque rispettare i diritti dei Consorzi titolari della concessione di derivazione d'acqua pubblica e/o dei proprietari.

7.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI TUTELA

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica;;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero

- ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) l'interclusione della fascia di tutela;
 - h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione e integrazione con specie autoctone e la conservazione della vegetazione riparia esistente, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;
 - i) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili di altezza della parte fissa superiore a 60 cm, e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §7.3.1). In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per le recinzioni esistenti che costituiscono arginatura per i canali, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque;
 - j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
 - k) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
 - l) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
 - m) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
 - n) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
 - o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
 - p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili;
 - q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

7.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI TUTELA

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione da parte degli Uffici Comunali e sulla base di quanto previsto dal successivo §7.4 i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone

Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d'acqua.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia.

Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" alle lettere a), b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica.

Anche in caso di omissione della verifica idraulica, il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica (qualora ve ne sia uno), che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione.

Qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere. Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa-

- c) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all'edificio esistente.

Non è ammesso alcun intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale.

Dove le ristrutturazioni edilizie prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico - giuridica la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto.

Le ristrutturazioni sono ammesse solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente;
- non devono comportare un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato;

- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- f) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche e quelle realizzate con muretti di altezza massima 60 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non potranno essere poste ad una distanza minore di 5 metri dal ciglio superiore della sponda (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §7.3.1);
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni idrologici;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento;
- i) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- j) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- k) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- m) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite dal suddetto decreto legislativo;
- n) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m²;
- o) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

7.3 PRESCRIZIONI

7.3.1 RECINZIONI

Ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto alla lettera i) del § 7.2.1 e alla lettera f) del §7.2.2 del presente regolamento si specifica che, in base all'ampiezza della fascia di tutela, le recinzioni possono essere ammesse con le seguenti prescrizioni:

- a) Nella fascia di rispetto di metri 10:
 - Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
 - metri 10 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al

suolo ed inamovibili) e per muretti di altezza superiore a 60 cm con rete/ringhiera soprastante;

- metri 5 per recinzioni asportabili, formate ad esempio da pali, reti metalliche, da elementi in legno o simili, e per muretti di altezza massima 60 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non ostacolino completamente l'accesso all'alveo (nell'autorizzazione dovrà essere precisata l'indicazione che in ogni momento l'organo di controllo e di tutela del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);

b) Nella fascia di rispetto di metri 5:

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 5 metri, sia per recinzioni asportabili sia fisse.

In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per le recinzioni esistenti che costituiscano arginatura per i canali, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque.

7.3.2 FABBRICATI PERICOLANTI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

7.3.3 VARIAZIONI DI TRACCIATO

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua esclusi dal Reticolo Idrico Minore, ma su i quali è stata istituita una fascia di tutela, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

7.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi nelle fasce di tutela dei corpi idrici privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche, dovranno essere corredate dalla medesima documentazione tecnica prevista nel caso di Istruttoria concernente corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore ed indicata in precedenza al §5.5.1.

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sugli alvei e le sponde dei corpi privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche (assoggettati o meno a tutela ai sensi del presente Regolamento) dovranno essere corredate dall'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dal proprietario del corso d'acqua e/o dal titolare della concessione.

Si rammenta che ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di

acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione.

8 NORME DI CARATTERE GENERALE PER LA TUTELA DEL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE NON RICOMPRESO NEL RETICOLO

Nell'ambito del territorio del Comune di Castel Mella la topografia e le sistemazioni agronomiche hanno disegnata una fitta rete di impluvi, canali di dreno a regime effimero che pur non avendo le caratteristiche per essere ricompresi nel reticolo idrico minore svolgono comunque una funzione all'interno del territorio.

Nella realizzazione di interventi di trasformazione del territorio che interessino tali elementi idrografici (scoli, stagni etc.) si dovranno preservare le loro caratteristiche e le funzioni da essi svolte; in particolare si prestare particolare attenzione ad interventi che comportino:

- 1) impermeabilizzazioni, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- 2) coperture e intubamenti, con conseguente difficoltà di manutenzione dei tracciati;
- 3) esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- 4) interruzioni e chiusure non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

9 AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) COME MODIFICATO A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2007/60/CE

All'interno de territorio comunale di Castel Mella già prima dell'entrata in vigore del P.G.R.A. adottato definitivamente dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Delibera Comitato Istituzionale n. 05 del 07.12.2016, vi era una perimetrazione esplicita delle fasce fluviali per il Fiume Mella, come previste dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) che è rimasta invariata e tuttora vigente anche successivamente all'adozione della variante al P.A.I. sopra citata.

Nello specifico e con riferimento a quanto contenuto all'interno della tavola 4 del presente Studio all'interno del territorio comunale di Castel Mella sono definite le seguenti fasce:

1. la fascia A (coincidente in questo caso con la fascia B), sulla quale si applicano i disposti espliciti definiti all'interno dell'art. 29 delle N.T.A. del P.A.I.;
2. la fascia C, sulla quale si applicano i disposti definiti all'interno dell'art. 31 delle N.T.A. del P.A.I.

In particolare, per i territori ricadenti nella Fascia C, l'art. 31 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, rimanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la regolamentazione delle attività consentite, i limiti ed i divieti. Pertanto il riferimento normativo per gli interventi previsti nelle aree ricadenti in Fascia C sono le norme geologiche contenute nello "Studio geologico, idrogeologico e sismico" redatto a supporto del Piano di Governo del Territorio (PGT).

In riferimento alle modifiche introdotte alle N.T.A. del P.A.I. a seguito del P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), alla perimetrazione delle fasce P.A.I. nel territorio comunale di Castel Mella è stata aggiunta una perimetrazione esplicita dei seguenti elementi di pericolosità:

- reticolo idrografico principale di pianura e di fondo valle (RP), fasce perimetrare per il Fiume Mella;
- reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM), fasce perimetrare per il Torrente Mandolossa e per alcuni corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore e al Reticolo Privato;
- reticolo idrografico secondario di pianura (RSP), comprendente alcune aree limitrofe al Torrente Mandolossa.

All'interno della tavola 4 del presente Studio sono riportate le tipologie di pericolosità per le quali si applica il disposto dell'art. 58 Titolo V delle N.T.A. del P.A.I.

Con riferimento al comma 2 art .58 si riporta la casistica di specifico interesse:


- a) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP):
 - Nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "H"), si applicano le limitazioni previste per la Fascia A dalle norme del Titolo II delle N.T.A. del PAI;
 - Nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "M"), si applicano le limitazioni previste per la Fascia B dalle norme del Titolo II delle N.T.A. del PAI;
 - Nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "L"), si applicano le limitazioni previste dall'art. 31 delle N.T.A. del PAI (Fascia C);
- b) Reticolo secondario collinare e montato (RSCM):

- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree “H”), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste all’art. 9 commi 5 e 7 delle N.T.A. del PAI, rispettivamente per le aree Ee e Ca;
 - Nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree “M”), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste all’art. 9 commi 6 e 8 delle N.T.A. del PAI, rispettivamente per le aree Eb e Cp;
 - Nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree “L”), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste all’art. 9 commi 6bis e 9 delle N.T.A. del PAI, rispettivamente per le aree Em e Cn;
- c) Reticolo secondario di pianura (RSP):
- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare compete alle Regioni e agli Enti Locali, anche d’intesa con l’Autorità di Bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, regolamentare le attività consentite e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della Legge 24.02.1992, n. 225 e s.m.i..


Le modalità applicative dei vincoli e di adeguamento degli strumenti urbanistici in merito al RSP sono descritte compiutamente all’interno del punto 3.3 delle *“Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po”* contenute all’interno della D.G.R. 19.06.2017 n. X/6738.

ALLEGATO 1
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA
(RIF. SCHEMI RIPORTATI NELL'ALLEGATO "F" D.G.R. X/7581 DEL 18.12.2017)


Schema 1 allegato "F" D.G.R. X/7581 del 18.12.2017




Schema 2 allegato "F" D.G.R. X/7581 del 18.12.2017




Schema 3 allegato "F" D.G.R. X/7581 del 18.12.2017




Schema 4 allegato "F" D.G.R. X/7581 del 18.12.2017




Per un maggiore dettaglio si rimanda agli schemi aggiuntivi riportati nelle pagine successive.




ARGINE IN RILEVATO
 DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL PIEDE DELL'ARGINE ESTERNO



ARGINE IN TERRENO NATURALE
 DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA



SPONDA RIVESTITA CON SCOGLIERA
 DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO ESTERNO DEL MANUFATTO



PIEDE SPONDA RIVESTITO
 DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA

